



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI

Servizio Verde e Cimiteri

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL
CIMITERO URBANO E DEI NOVE CIMITERI FRAZIONALI
2024/2027

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZI CIMITERIALI E FUNEBRI DEL CIMITERO URBANO E DEI NOVE CIMITERI FRAZIONALI PRESENTI NEL COMUNE DI MONDOVI'

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

CAPO I - NORME GENERALI ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei servizi necessari per la manutenzione e la conduzione dei cimiteri del Comune di Mondovì in seguito anche **"Comune"**: un cimitero urbano, ivi comprese le zone destinate agli Israeliti ed ai Protestanti, nove cimiteri frazionali (vedasi tavole allegate) e loro pertinenze, nello stato e consistenza in cui si trovano e si troveranno per effetto di ampliamenti, con le modalità di cui ai seguenti articoli:

- Cimitero urbano (capoluogo)
- Cimiteri frazionali di:
 - 1) Sant'Anna Avagnina
 - 2) Merlo
 - 3) San Biagio
 - 4) San Giovanni dei Govoni
 - 5) Rifreddo
 - 6) Gratteria
 - 7) Breolungi
 - 8) Piana San Quintino
 - 9) Pascomonti

La ditta aggiudicataria, in seguito anche **"Ditta"**, si impegna e si obbliga a provvedere a proprie spese, con l'osservanza delle pattuizioni contenute nel presente capitolato e di seguito specificate, a fornire ed eseguire i servizi appresso elencati:

- a) custodia, sorveglianza e vigilanza durante la presenza in servizio;
- b) pulizia delle aree interne al perimetro cimiteriale, compreso lo svuotamento dei cestini porta rifiuti;
- c) manutenzione aree verdi e sgombero neve;
- d) manutenzione delle lampade votive e loro allacciamenti e disattivazioni in funzione del servizio gestito direttamente dall'Ente;
- e) esecuzione delle necessarie inumazioni, tumulazioni, estumulazioni, esumazioni, traslazioni;
- f) reperibilità cimiteriale e attivazione camera autoptica.

Fa carico alla Ditta l'espletamento di tutte le attività e incombenze annesse e collegate allo svolgimento di tutti i servizi affidati (tenuta dei registri presso il cimitero, predisposizione modulistica e verifica delle autorizzazioni al seppellimento) ad esclusione dell'adozione di tutti gli atti amministrativi, preordinati, connessi e consequenziali all'espletamento dei servizi affidati (rilascio concessione loculi, rilascio autorizzazioni) che restano posti a carico del Comune.

La Ditta dovrà fornire tutte le attrezzature, i materiali, i mezzi ed il personale necessari ad eseguire le operazioni di cui ai precedenti punti, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato utilizzando le migliori caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative.

Il Comune concede in uso gratuito alla ditta due montafeetri, garantendone la conformità alle normative vigenti. In ogni caso alla Ditta compete l'onere della manutenzione periodica ed il rinnovo delle denuncia presso agli organi ispettivi in caso questa scadesse nel corso del periodo di svolgimento dell'appalto.(vedasi art. 10)

L'esecuzione dell'appalto è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e la ditta deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

L'Operatore economico, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la

diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale.

La stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

L'Operatore economico è tenuto a eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

ARTICOLO 2 – DURATA DELL'APPALTO

La durata del contratto è fissata in complessivi **tre anni** a decorrere dalla stipula dello stesso ovvero dalla data di consegna del servizio, se antecedente.

Il presente affidamento potrà essere oggetto di opzione di proroga per ulteriori 2 (due) anni, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del Codice. Per l'effetto, al termine dei primi tre anni di servizio, il Comune di Mondovì, in seguito anche "il Comune", avrà la facoltà di esercitare l'opzione di proroga alle medesime condizioni contrattuali, dandone comunicazione per iscritto entro 60 giorni dalla scadenza contrattuale mediante modalità idonea a garantire data certa.

Ai sensi dell'art.120 comma 11 del D.lgs. 36/23, di seguito anche "Codice", il contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, tra le quali rientra anche l'eventuale procedura di anomalia. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Il Comune si riserva, per l'avvio dell'esecuzione del contratto, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 36/2023 e con la motivazione che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, di procedere in via anticipata, dopo l'aggiudicazione, mediante la redazione del verbale di consegna dell'appalto. È sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023

Il contratto è stipulato in parte "a corpo" ed in parte "a misura". L'importo contrattuale potrà subire oscillazioni entro il limite di un quinto dell'importo del contratto, in diminuzione od in aumento, a seconda delle effettive prestazioni richieste dal Comune e rese dall'impresa aggiudicataria, senza che la stessa possa vantare diritti, avanzare pretesa alcuna o richiedere compensi di sorta, come previsto dall'art. 120 comma 9 del Codice degli appalti.

In caso di mancata stipulazione l'Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

ARTICOLO 3 - IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO

L'importo del servizio è stimato in € 189.500,00/annui di cui € 149.283,00 per costo della manodopera e € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. ai sensi di legge.

L'importo complessivo del servizio per il triennio è pertanto pari ad € 568.500,00 oltre IVA.

La ripartizione annuale dei costi netti del servizio, per la parte “a misura” determinata in base al trend dell’ultimo biennio, è riportata nella tabella seguente:

	QUANTITA' PRESUNTA		PREZZO UNITARIO	IMPORTO ANNUO PRESUNTO	
				parziale	totale
GESTIONE A CORPO					
Servizio di sorveglianza, custodia, pulizia cimiteri, servizio di pronta reperibilità e servizio di manutenzione ordinaria strutture				93.000,00 €	
Servizio manutenzione verde, viabilità interna e sgombero neve				28.000,00 €	
Servizio manutenzione lampade votive (manutenzione impianti, sostituzione delle lampadine a led)				6.500,00 €	
Importo a corpo				127.500,00 €	127.500,00 €
GESTIONE A MISURA					
Attivazione camera mortuaria	N	20	100,00 €	2.000,00 €	
Attività di supporto alle pompe funebri per recupero salme su luoghi pubblici a richiesta dell'Autorità Giudiziaria	N	4	120,00 €	480,00 €	
Allacciamento lampade votive	N	25	30,00 €	750,00 €	
Disattivazione lampade votive	N	46	20,00 €	920,00 €	
Servizio in camera autoptica ante e post autopsia	N	4	230,00 €	920,00 €	
Funerali urbano	N	188	50,00 €	9.400,00 €	
Funerali frazionali	N	55	70,00 €	3.850,00 €	
Esumazione	N	13	130,00 €	1.690,00 €	
Estumulazione	N	20	130,00 €	2.600,00 €	
Sepolture ceneri o resti	N	35	30,00 €	1.050,00 €	
Estumulazioni loculi comunali concessioni scadute	N	60	130,00 €	7.800,00 €	
Inumazioni	N	23	200,00 €	4.600,00 €	
Interramento di ceneri	N	3	50,00 €	150,00 €	
Tumulazioni in loculo	N	130	100,00 €	13.000,00 €	
Tumulazioni resti ossei o ceneri in loculo già occupato (escluso demolizione muratura)	N	4	70,00 €	280,00 €	
Estumulazioni e reinumazioni in campo comune (salme inconsunte)	N	24	280,00 €	6.720,00 €	
Traslazione di sepoltura da loculo ad altro, cappella o tomba	N	3	140,00 €	420,00 €	
Traslazione di sepoltura da campo comune ad altro campo comune	N	1	390,00 €	390,00 €	
Subtotale				57.020,00 €	57.020,00 €
Tariffe per smaltimento					
Rifiuti da camera autoptica iscrizione CER 180103	kg	60	5,00 €	300,00 €	
Estumazioni	kg	440			

			4,00 €	1.760,00 €	
Esumazioni	kg	230	4,00 €	920,00 €	
				2.980,00 €	2.980,00 €
					60.000,00 €
IMPORTO ANNUALE GESTIONE DEL SERVIZIO CORPO/MISURA					187.500,00 €
IMPORTO ANNUALE ONERI PER LA SICUREZZA					2000,00 €
IMPORTO TOTALE ANNUO					189.500,00 €
di cui € 149.283,00 per costo della manodopera					

I costi della manodopera sono stati calcolati secondo quanto previsto dal comma 13 dell'art. 41 del D.Lgs 36/2023

Ai sensi dell'art. 14 co. 4 del Codice il valore stimato complessivo dell'appalto è di € 950.000,00 oltre IVA, come risulta dal seguente prospetto:

IMPORTO DELL'APPALTO			
Importo triennale del servizio compresi € 390.986,61 per costo della manodopera		562.500,00 €	
Importo triennale per oneri della sicurezza		6.000,00 €	
Totale Importo triennale del servizio			568.500,00 €
Opzione di proroga biennale ex art. 120 c. 10 D.Lgs. 36/23			
Importo biennale del servizio Compresi costo della manodopera		375.000,00 €	
Oneri per la sicurezza		4.000,00 €	
Totale Importo opzione proroga biennio			379.000,00 €
VALORE MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO			947.500,00 €

Per la parte "a corpo" il prezzo contrattuale, risultante dall'applicazione dell'unico ribasso percentuale offerto in sede di gara, resta fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto ed è comprensivo di tutte le prestazioni "a corpo", così come dettagliate dal presente capitolato.

L'importo relativo alla parte "a misura" sarà liquidato in base al numero delle operazioni effettivamente svolte e sulla base dei prezzi riportati in tabella, a cui verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara, senza che la Ditta possa avanzare pretese o eccezioni di sorta.

Il Comune si riserva, per l'avvio dell'esecuzione del contratto, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 36/2023 e con la motivazione che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, di procedere in via anticipata, dopo l'aggiudicazione, mediante la redazione del verbale di consegna dell'appalto.

L'importo contrattuale potrà subire oscillazioni entro il limite di un quinto, in diminuzione od in aumento, a seconda delle effettive prestazioni richieste dal Comune e rese dall'impresa aggiudicataria, senza che la stessa possa vantare diritti, avanzare pretesa alcuna o richiedere compensi di sorta, come previsto dall'art. 120 comma 9, del Codice degli appalti.

ARTICOLO 4 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E CONTRATTI COLLETTIVI

I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici essenziali e per nessuna ragione potranno essere interrotti, sospesi o abbandonati, salvo i casi in cui le ragioni dell'interruzione o della sospensione o dell'abbandono derivino da causa non imputabile alla ditta.

L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente capitolato e dagli altri atti della procedura, per quanto non in contrasto con esse ed in quanto compatibili, anche dalle seguenti fonti normative e regolamentari:

- D.Lvo 36/2023 s.m.i.;
- normativa in materia di esecuzione opere pubbliche in particolare il Regolamento di cui al D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, ove in vigore ed applicabili al caso di specie;
- leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, o che fossero emanate durante l'esecuzione del contratto, relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali;
- di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni ed in particolare del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela da tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro,
- norme di qualsiasi genere applicabili al presente appalto con particolare riferimento al Regolamento di polizia mortuaria di cui al D.P.R. n. 285 del 10.09.1990, TITOLO vi DEL Testo unico delle leggi Sanitarie n. 1265/34 e s.m.i. - circolare del Ministero della sanità n. 24/93 e 10/98, legge 130 del 2001, della Legge regionale n. 15 del 3 agosto 2011 e del Regolamento Regionale 8 agosto 2012, n.7/R nonché del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria,
- norme in materia di tutela ambientale e smaltimento dei rifiuti,
- norme tecniche in materia di impianti tecnologici, con particolare riguardo agli impianti elettrici e alle misure di sicurezza e risparmio energetico,
- "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde" (DM n. 63 del 10 marzo 2020, in G.U. n.90 del 4 aprile 2020);
- "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti" (Decreto Correttivo n. 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica, recante modifica del D.M. del 29 gennaio 2021 (G.U.R.I. n. 236 del 2 ottobre 2021).
- "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani" (D.M. 23 giugno 2022 n.255, GURI n. 182 del 5 agosto 2022);
- tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, con particolare riferimento alle leggi antimafia.

L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc., se ed in quanto applicabili che potranno essere emanati durante l'esecuzione del contratto.

Inoltre, nell'esecuzione delle prestazioni di lavoro comprese nel servizio oggetto del presente appalto, la Ditta si impegna e si obbliga ad applicare integralmente al personale dipendente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi locali integrativi degli stessi in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

Le norme contenute nel capitolato sono soggette a revisione automatica qualora diventassero incompatibili con i disposti di nuove normative e fatte salve eventuali disposizioni transitorie che ne differiscano l'applicazione.

NORMATIVA REGIONALE

Piemonte D.P.G.R. 06 agosto 2013, n. 7/R modifiche agli artt. 2, 3 e 11 del RR 8 agosto 2012, n. 7/R
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 06 agosto 2013, n. 7/R: *Modifiche agli artt. 2, 3 e 11 del RR 8 agosto 2012, n. 7/R Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali*

Piemonte D.P.G.R. 07 novembre 2013, n. 10/R modifiche artt.2,3 e 11 del RR 2012-7R

Decreto Presidente Giunta Regionale 07 novembre 2013, n. 10/R - *Regolamento regionale recante: Ulteriori modifiche degli artt. 2, 3 e 11 del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e ...*

Piemonte D.P.G.R. 08 agosto 2012, n. 7/R Regolamento serv cimiteriali
Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2012, n. 7/R. *Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali).*

Piemonte Delibera Consiglio Regionale 17 marzo 2015 n.61 – 10522
Delibera Consiglio Regionale 17 marzo 2015 n.61 – 10542 *Piano regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori*

Piemonte Deliberazione Giunta Regionale 05 agosto 2002, n. 115-6927
Deliberazione Giunta Regionale 5 agosto 2002, n. 115-6947 *Norme contenute negli articoli 16, 18, 20, 21, 25, 30, 83, 84, 86, 88, 94 e 101 del D.P.R. n. 285/90: "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria" – Provvedimenti*

Piemonte Deliberazione Giunta Regionale 08 maggio 2012, n.27-3831 sepoltura fuori cimitero
D.G.R. 8 maggio 2012 n.27-3831 *Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni concernenti l'individuazione di siti idonei a sede di tumulazione in localita' differenti dal cimitero ex art. 105 D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e art. 12 L.R. 31.10.2007, n. 202. Modifiche.*

Piemonte Deliberazione Giunta Regionale 13 gennaio 2012, n. 13-7012
Deliberazione Giunta Regionale 13 gennaio 2014, n. 13-7014 *indirizzi applicativi RR 2012-7R*

Piemonte Deliberazione Giunta Regionale 22 settembre 2014, n. 22-343 modalità formative operatori funebri e cimiteriali
Deliberazione Giunta Regionale 22 settembre 2014, n. 22-343 *Disciplina regionale dei corsi di formazione professionale relativi ai servizi funebri e cimiteriali di cui alla l.r. n. 15 del 3 agosto 2011.*

Piemonte Deliberazione Giunta Regionale 22 febbraio 2003, n. 25-8503
Deliberazione Giunta Regionale 24 febbraio 2003, n. 25-8503 *Polizia mortuaria. Provvedimenti di semplificazione amministrativa*

Piemonte L.R. 03 agosto 2011, n. 15 - Modifiche della LR 31 ottobre 2007, n. 20
L.R. 03 agosto 2011, n. 15 - *Modifiche della LR 31 ottobre 2007, n. 20*

Piemonte L.R. 07 aprile 2000, n. 39 Cimiteri per animali d'affezione
L.R. 07 aprile 2000, n. 39 *Cimiteri per animali d'affezione*

Piemonte L.R. 09 dicembre 2003, n. 33 Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri
L.R. 09 dicembre 2003, n. 33 *Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*

Piemonte L.R. 11 marzo 2015 n.3 disposizioni regionali in materia di semplificazione
L.R. 11 marzo 2015 n.3 *disposizioni regionali in materia di semplificazione. Modifiche alle L.R. 56/1977, L.R. 20/2007, L.R. 15/2011*

Piemonte L.R. 15 marzo 2001, n. 5 art. 10 Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 26/2/2000, n. 22
L.R. 15 marzo 2001, n. 5 (art. 10) - *Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 26/4/2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. 31/3/1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti...)*

Piemonte L.R. 22 dicembre 2015, n. 26 art. 63 Modifiche L.R. 15/2011
L.R. 22 dicembre 2015 n.26 art. 63 - *Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 15*

Piemonte L.R. 25 giugno 2008, n. 15 seconda L.R. di abrogazione leggi e semplificazione procedure
L.R. 25 giugno 2008, n. 15 - *Seconda legge regionale di abrogazione di leggi e semplificazione delle procedure*

Piemonte L.R. 29 dicembre 1981, n. 53 Esercizio funzioni medico legali del SSR
L.R. 29 dicembre 1981, n. 53 *Esercizio delle funzioni medico legali del servizio sanitario regionale*

Piemonte L.R. 31 ottobre 2007, n. 20 cremazione, affidam e disp ceneri
L.R. 31 ottobre 2007, n. 20 *Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri*

Piemonte R.R. 08 agosto 2012, n. 7/R attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali
R.R. 08 agosto 2012, n. 7/R *attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell art. 15 L.R. 3/8/2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)*

Piemonte R.R. 22 maggio 2001, n. 5/R Regolamento di attuazione LR 2007-39
Regolamento Regionale 22 maggio 2001, n. 5/R Regolamento di attuazione di cui all'art. 3 della LR 7 aprile 2000, n. 39 (Cimiteri per animali d'affezione)

Legge regionale n. 15 del 3 agosto 2011 Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri).

Regolamento regionale 8 agosto 2012 n.7/R

"Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)".

D.G.R. 13 Gennaio 2014, n. 13-7014

Primi indirizzi applicativi del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 " Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali"). Sostituzione dell'allegato C del Regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R.

D.G.R. 21 maggio 2014, n. 88-7678 Ulteriori indirizzi applicativi del Regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 " Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali").

D.G.R. 22 Settembre 2014, n. 22-343 Disciplina regionale dei corsi di formazione professionale relativi ai servizi funebri e cimiteriali di cui alla l.r. n. 15 del 3 agosto 2011.

ART. 5 - CARTA DEI SERVIZI

Ai sensi della L. 244/2007 art.2 comma 461, la Ditta dovrà rispettare le procedure indicate nella Carta dei Servizi.

ARTICOLO 6 – CONTROLLI E VIGILANZA DA PARTE DEL COMUNE DI MONDOVÌ

Il Comune agisce con le seguenti figure professionali:

a. Responsabile Unico del Progetto (RUP);

b. Direttore dell'esecuzione del contratto;

Le predette figure sono coadiuvate dal personale del Dipartimento Lavori Pubblici comunale.

Il Comune utilizza i seguenti strumenti per l'esercizio dell'attività di controllo:

- **ordine di servizio:** é l'atto mediante il quale sono impartite all'esecutore le disposizioni e istruzioni da parte sia del RUP che del Direttore dell'esecuzione del contratto; sarà trasmesso mediante posta elettronica certificata (Pec) oppure consegnato a mano;
- **processo verbale** di accertamento dei fatti;
- **relazioni** per il RUP (riservate e non riservate);
- **certificato di verifica di conformità;**
- **comunicazioni;**

Il Comune ha diritto di ispezionare, in ogni momento e anche senza preavviso, i siti cimiteriali e di verificare il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal presente appalto, a verificare il buono stato e la conformità tecnica amministrativa di tutti i mezzi, materiali e attrezzature utilizzati e accertare la loro rispondenza alle esigenze del servizio, nonché di rilevare le eventuali inottemperanze al presente appalto.

Ove si riscontrassero carenze, verrà prescritto, tramite ordini di servizio, un termine entro il quale la ditta dovrà provvedere ad eliminarle con nuovi acquisti e/o con riparazioni; nel caso non venisse ottemperato all'ordine di servizio, il Comune avrà il diritto di provvedervi direttamente, rivalendosi sulla ditta in occasione della liquidazione della prima rata di pagamento utile o avvalendosi delle

garanzie prestate. Nel caso in cui il Comune si rivalessa sulla cauzione definitiva, la ditta dovrà provvedere al suo completo reintegro entro il termine di dieci giorni naturali e consecutivi. Per velocizzare le comunicazioni dei processi di controllo ed ispezione sopra descritti, la ditta dovrà indicare un'utenza telefonica sempre e per ogni evenienza contattabile. La ditta è tenuta ad agevolare le operazioni di ispezione e verifica.

ARTICOLO 7 - LOCALI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Per tutta la durata del servizio il Comune concede a titolo gratuito alla Ditta, l'uso dei seguenti locali ubicati all'interno del cimitero urbano: ufficio, ricovero attrezzi, spogliatoio e servizi igienici. Garantisce inoltre a titolo gratuito la fornitura di energia elettrica e acqua necessari a svolgere i servizi affidati.

Resta a carico della Ditta il pagamento delle spese dovute all'uso della linea telefonica (che andrà volturata in capo alla stessa) e del riscaldamento, compresi a tal riguardo gli oneri per la manutenzione ordinaria dell'impianto termico.

La Ditta avrà l'obbligo di mantenere in buono stato di manutenzione, ordine e pulizia, i locali ricevuti in uso e di restituirli nel medesimo stato in cui essi sono stati consegnati al termine del contratto: a tal fine all'inizio del servizio affidato verrà redatto e sottoscritto un apposito verbale, che riporterà la descrizione delle condizioni dei locali.

Inoltre la Ditta ha l'obbligo di fare eseguire, nei predetti locali, tutte le riparazioni che, secondo le leggi e le consuetudini locali, sono poste a carico dei locatari.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI A FINE APPALTO

Al termine dell'appalto tutte le opere, gli impianti realizzati di qualunque genere purché approvati in precedenza dal Comune e gli arredi eventualmente forniti dalla Ditta rimarranno di proprietà dell'Ente e costituiranno parte integrante del suo patrimonio, senza che la Ditta possa richiedere alcun compenso o indennizzo, neppure a titolo di rimborso per le suddette opere.

Rimarranno invece di proprietà della Ditta le attrezzature (macchine operatrici, ecc.) che la stessa conferirà per lo svolgimento dei servizi; dette attrezzature dovranno essere elencate a cura della ditta e, di volta in volta, comunicate al Comune. Nulla è dovuto da parte del Comune a titolo di indennizzo o ristoro di sorta per l'utilizzo di attrezzature di proprietà della ditta medesima.

Le attrezzature di proprietà o eventuale possesso del Comune, consegnate alla ditta, dovranno essere riconsegnate al termine dell'appalto nel medesimo stato di conservazione, di funzionamento e di efficienza nel quale sono state consegnate, fatta salva la normale usura dovuta all'utilizzo.

Le spese per i danni arrecati per incuria o scarsa manutenzione del cimitero, delle attrezzature, degli arredi esistenti, previa verifica in contraddittorio con la ditta, verranno addebitate alla stessa secondo le modalità previste dal Codice Civile.

CAPO II

PRESTAZIONI MANUTENTIVE COMPRESSE NELL'IMPORTO CONTRATTUALE

ARTICOLO 9 – CUSTODIA E SORVEGLIANZA

Il Servizio di sorveglianza e custodia dovrà essere svolto secondo quanto disposto dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, che si ritiene qui integralmente richiamato.

In particolare, farà carico alla Ditta tutta l'attività di sorveglianza e custodia dei cimiteri.

Tale servizio di sorveglianza e custodia dovrà pertanto essere garantito tramite un custode, (dipendente della Ditta) che dovrà essere presente nel cimitero urbano 6 (sei) giorni alla settimana, esclusi i festivi e la domenica, per almeno 7 (sette) ore al giorno; l'orario andrà concordato con il Direttore dell'Esecuzione. Tra i compiti spettanti al custode rientra inoltre l'essere a disposizione della cittadinanza per informazioni e richieste anche per quanto riguarda l'espletamento delle pratiche connesse all'attività cimiteriale nell'orario esposto presso l'ufficio del custode.

Per il solo periodo delle festività di Ognissanti, compreso tra il 23 ottobre ed il 3 novembre di ogni anno, il servizio di sorveglianza e custodia dovrà essere svolto dalle ore 7,00 alle ore 18,30 di ogni giorno, **compresi i festivi**.

In ogni caso, quando il personale della Ditta è presente nei singoli cimiteri, per svolgere le proprie attività, questi vigilerà affinché, sia da parte dei visitatori sia eventualmente da parte del personale addetto ai lavori privati, venga mantenuto un comportamento decoroso e corretto, avvertendo tempestivamente il Direttore dell'Esecuzione del servizio, ove se ne ritenesse necessario l'intervento.

La Ditta, previa autorizzazione comunale, potrà attivare i sistemi di video sorveglianza ed integrarli mediante l'installazione di citofoni, videocitofoni, telecamere a circuito chiuso e con registrazione dell'immagine al solo fine di prevenire atti vandalici, aperture, chiusure con comandi elettrici magnetici, temporizzati.

Tutte le ditte private o i privati cittadini che operano nei cimiteri su incarico o autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, potranno eseguire le proprie opere, solo dopo aver concordato tempi e modalità con il personale addetto alla sorveglianza del cimitero e sempre in sua presenza.

Eventuali necessità di interventi al di fuori dall'orario d'apertura, potranno essere concordati con la Ditta; l'eventuale compenso straordinario dovrà essere corrisposto dai soggetti che richiedono l'intervento fuori orario.

La Ditta dovrà inoltre garantire, attraverso il servizio di pronta reperibilità, il recupero nel territorio del Comune di Mondovì dei cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato su chiamata della pubblica autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di stato), affiancando l'impresa di pompe funebri di turno. Durante l'orario di reperibilità o di pronto intervento, se chiamata dal Comune o dall'Autorità Giudiziaria o dagli Organi di Polizia, la Ditta sarà tenuta ad intervenire entro 30 minuti dalla chiamata.

In tali casi la Ditta dovrà mettere a disposizione della agenzia di Onoranze funebri di turno almeno due operatori, per coadiuvare alle operazioni di recupero e trasporto presso la camera autoptica del Cimitero urbano. Al proposito, la ditta provvederà tramite segreteria telefonica a comunicare il proprio numero di telefono da chiamare in caso di necessità per il pronto intervento (reperibilità).

Durante l'orario di apertura del cimitero la Ditta deve garantire la reperibilità di personale adeguato al bisogno; mentre durante l'orario di chiusura del cimitero la Ditta garantisce la disponibilità di personale adeguato al pronto intervento. Infortuni o malattie del personale incaricato dalla ditta sono escluse dalle cause di forza maggiore a giustificazione della non effettuazione del servizio.

Le inadempienze riguardo all'assenza degli incaricati al presidio e al servizio di reperibilità o pronto intervento saranno oggetto di contestazione da parte del Comune e comporteranno il recupero del danno economico, nonché l'applicazione delle penali previste dal capitolato e, in caso di reiterazione, potranno essere motivo di recesso o risoluzione dal contratto.

In ogni caso, la Ditta dovrà garantire l'effettuazione di tumulazioni e inumazioni dal lunedì al sabato.

ARTICOLO 10 - FORNITURE DI MATERIALI, ATTREZZATURE E POSA IN OPERA

Alla Ditta competono i seguenti oneri, compresi nel corrispettivo a corpo dell'appalto:

- a)** Integrazione, ove necessario di terra di riporto e sabbia per mantenere livellati i campi, di sale o analogo prodotto antigelo e sabbia, di ghiaietto per i camminamenti e di tutto quanto necessario per eseguire i servizi previsti nel capitolato;
- b)** Manutenzione ordinaria, esecuzione dei necessari collaudi annuali e pluriennali, ove previsti per Legge, delle attrezzature del Comune ricevute in consegna, montafereetri e scale a castello, ecc, ed elencate nell'apposito verbale che sarà redatto in contraddittorio all'atto dell'inizio del servizio, con verifica delle scadenze di validità dei collaudi manutentivi periodici ed espletamento delle relative pratiche presso gli enti competenti e/o intestazione delle relative pratiche, con relativa assunzione di responsabilità anche per gli aspetti relativi alla normativa ricavabile dal Decreto legislativo 9/4/2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. L'onere per l'eventuale adeguamento di tali attrezzature alle norme di sicurezza è a carico del Comune.
- c)** Fornitura di tutti i materiali di pulizia e igiene sia per gli ambienti che per il personale e gli utenti, manutenzione dei mezzi d'opera e dei beni di consumo qui non espressamente citati.

Per lo svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato la Ditta è l'unica responsabile dell'organizzazione del proprio personale e dei propri mezzi. Tutto il personale dovrà essere sottoposto alle visite ed ai controlli ritenuti necessari dall'Autorità sanitaria, come previsto dal D. Lgs 81/2008 e successive modificazioni.

In qualsiasi circostanza gli addetti in servizio dovranno mantenere un comportamento corretto ed educato nei confronti dell'utenza ed avere un abbigliamento adeguato da concordarsi con l'ufficio.

Il personale dipendente che non possiede, al momento di entrata in vigore del Regolamento Regione Piemonte n. 7/2012 una esperienza quinquennale nel settore specifico, deve sostenere i corsi previsti dall'art. 13 della L.R. 15/2011 e dal relativo regolamento di attuazione, secondo le modalità e le tempistiche previste.

Inoltre ai sensi delle norme sanitarie vigenti, gli addetti dovranno essere sottoposti a vaccinazione antitetanica.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare a quanto previsto dal D. Lgs.81/08, la Ditta dovrà garantire, nei confronti del personale impiegato ed assumendosene ogni responsabilità, la sicurezza dei luoghi di lavoro in cui si prestano i servizi affidati.

In caso di inottemperanza accertata dall'autorità comunale e/o ad essa segnalata dagli organismi preposti (ASL, Direzione prov.le del Lavoro, ecc..), il Comune potrà provvedere direttamente rivalendosi sulla garanzia definitiva prestata, senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni, né aver titolo ad alcun risarcimento danni.

La Ditta dovrà predisporre apposito Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell'art.96 – comma 1 – lettera g) del D. Lgs 81/2008 Allegato XV – punto 3.2, nonché attenersi a quanto riportato nel D.U.V.R.I. per quanto attiene alle misure di sicurezza da adottare in caso di presenza di rischi interferenziali.

ARTICOLO 11 – MANUTENZIONE, PULIZIA E SGOMBERO RIFIUTI

Per il servizio relativo al taglio dell'erba e manutenzioni aree verdi del cimitero si applicano i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per il servizio di gestione del verde e la fornitura di prodotti per la cura del verde di cui al D.M. n. 63 del 10 marzo 2020 e s.m.i.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si richiama l'attenzione sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari in

caso di interventi di diserbo chimico.

L'aggiudicatario dovrà fornire la documentazione o la dimostrazione dell'applicazione dei CAM a richiesta della stazione appaltante.

Il servizio consiste nella manutenzione dei camminamenti, delle aree verdi, delle siepi e degli arbusti presenti nei cimiteri del Comune di Mondovì, secondo quanto indicato nei successivi paragrafi.

Il servizio oggetto del presente capitolato, al fine della tutela della salute e della sicurezza pubblica per quanto attiene l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, essendo i cimiteri aree frequentate dalla popolazione, dovrà essere eseguito secondo le indicazioni impartite dal *Piano di Azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di cui al Decreto 22 gennaio 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2014*. In caso di inottemperanza, la stazione appaltante potrà sostituirsi alla Ditta per l'esecuzione d'Ufficio, ponendo a carico della stessa il relativo onere; è comunque fatta salva ed impregiudicata ogni altra azione che l'amministrazione appaltante riterrà, in tali casi, opportuno adottare.

11.1 Manutenzione ordinaria

Competono alla Ditta tutti i servizi di piccola manutenzione ordinaria per mantenere i manufatti edilizi di proprietà comunali in uno stato decoroso all'immagine ed al luogo. A tal fine, a titolo meramente indicativo e non esaustivo spetteranno alla Ditta: le tinteggiature, le scrostature e i distacchi di parti superficiali pericolanti, i rappezzi dei manufatti edilizi comunali.

11.2 Manutenzione viali cimiteriali

Competono alla Ditta tutti i servizi di pulizia per mantenere i vialetti interni in uno stato decoroso all'immagine ed al luogo. A tal fine, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, spetteranno alla Ditta:

1. Gli interventi di diserbo nei camminamenti e vialetti al fine di contenere le erbe infestanti,
2. Le potature ed i trattamenti delle siepi nella zona destinata al cimitero israelitico

11.3 Manutenzione aree verdi

La Ditta dovrà provvedere al mantenimento in perfetto stato delle aree cimiteriali destinate a verde mediante un'attività di manutenzione e taglio periodico delle aree inerbite, provvedendo inoltre alla sfalcatura ed alla estirpazione delle erbe infestanti nascenti sia dal suolo che nei manufatti pubblici con particolare attenzione alle mura. Competono i servizi di pulizia per mantenere i vialetti interni in uno stato decoroso con diserbo dei camminamenti con prodotti ammessi dal PAN al fine di contenere le erbe infestanti e la potatura delle siepi presenti nel cimitero israelitico e in quello destinato al culto protestante.

Il taglio erba dovrà essere fatto ogni volta la stessa superi gli 8 cm di altezza. Tutti i materiali di risulta, opportunamente selezionati, andranno conferiti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata presenti nel centro di conferimento del Comune nella zona industriale.

11.4 Servizio sgombero neve

Sarà compito della Ditta provvedere allo sgombero della neve dai viali e dalle corsie di passaggio principali all'interno dei cimiteri. Eventuali accumuli di neve o di ghiaccio che ostruissero i passaggi, dovranno essere asportati. In caso di formazione di ghiaccio all'interno dei cimiteri che arrechi pericolo al passaggio occorrerà intervenire mediante spargimento di ghiaia e sale al fine di limitare la pericolosità.

In ogni caso il servizio di cui sopra dovrà essere attivato con tempestività quando la coltre nevosa raggiunge 15 cm di spessore, in modo tale da assicurare l'apertura dei cimiteri e la visita degli stessi senza pericoli e disagi per la cittadinanza anche nei giorni festivi, garantendo la percorribilità dei camminamenti. Entro due ore dal termine delle nevicate, a prescindere dallo spessore raggiunto dal manto nevoso, si dovrà comunque provvedere a rendere percorribili in sicurezza i percorsi pedonali.

In assenza di nevicate i vialetti ed i camminamenti dovranno comunque essere mantenuti transitabili e pertanto si dovrà provvedere alle dovute manutenzioni necessarie ad impedire formazione di ghiaccio ed a garantire la sicurezza dei pedoni.

11.5 Servizio di pulizia

Competono alla Ditta tutti i servizi di pulizia per mantenere i cimiteri in uno stato decoroso all'immagine e consono al luogo. A tal fine ed a titolo meramente indicativo spetteranno alla Ditta:

- la pulizia con raccolta dei rifiuti stessi mediante spazzatura con scope o mezzi meccanici, di tutte le zone pavimentate entro le mura perimetrali del Cimitero Urbano e dei cimiteri frazionali con frequenza mensile;
- la pulizia dei servizi igienici, posti all'interno del cimitero, con eventuale rimozione di ragnatele, il lavaggio dei pavimenti, delle piastrelle, dei sanitari e accessori, la spolveratura delle porte interne ed esterne con frequenza giornaliera;
- lo svuotamento di tutte le ceste interne ai cimiteri adibite alla raccolta dei rifiuti, la pulizia dei punti di raccolta, la raccolta dei vasi, dei recipienti di plastica, di stracci, carta e quanto altro abbandonato o nascosto tra il verde pubblico esistente ed il conferimento degli stessi negli appositi contenitori posti nelle vicinanze del perimetro del cimitero, con frequenza a giorni alterni;
- la pulizia attorno agli stessi contenitori successivamente alla raccolta dei rifiuti;
- la raccolta di corone, cuscini e fiori appassiti e dei relativi fusti, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità (*a titolo esemplificativo quando la composizione floreale è deteriorata per più del 70%*);
- la sanificazione e la pulizia della sala obitoriale, di quella autoptica e della cappella con frequenza settimanale a prescindere dal suo effettivo utilizzo (vedasi art. 16);
- la pulizia e la manutenzione dei cimiteri frazionali con intervento mensile in analogia con quanto previsto per il cimitero urbano;
- la pulizia semestrale di tutte le zone pavimentate coperte, con rimozione delle ragnatele;
- la spolveratura delle pareti libere, delle lapidi di guerra, degli steli e dei monumenti, la spazzatura e lavatura dei pavimenti con idonei detergenti a mano o con mezzi meccanici, la pulizia della camera mortuaria e lavatura dei pavimenti con idonei detergenti, con rimozione di eventuali ragnatele, la spolveratura dell'arredo esistente, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità;
- la lavatura e pulizia wasistas nella galleria colombari cimitero urbano in prossimità delle festività di Ognissanti e nel mese di Aprile;
- la pulizia a fondo delle gallerie dei loculi nei cimiteri con intervento trimestrale;
- la pulizia almeno semestrale dei locali adibiti a ricovero mezzi d'opera e dei veicoli con rimozione delle ragnatele, spazzatura e raccolta rifiuti.
- la pulizia dei locali destinati allo svolgimento delle operazioni di autopsia dopo ogni attivazione degli stessi.

Sono inoltre a carico della ditta appaltatrice tutti gli oneri per la attrezzatura necessaria, per la fornitura di detersivi e di quanto occorra per lo svolgimento delle operazioni suddette secondo i dettati dei CAM vigenti per la categoria "Pulizie e sanificazione".

Tutte le attività di cui sopra potranno essere svolte esclusivamente nei giorni feriali lavorativi al fine di garantire il necessario decoro nei giorni festivi.

11.6 Obbligo di pulizia e vigilanza a seguito di interventi da parte di ditte esterne

Chiunque esegua lavori nei cimiteri, per conto del Comune o dei privati, è tenuto a provvedere alla rimozione dei materiali di risulta ed al ripristino dei luoghi interessati dai lavori. La Ditta, nel caso di incuria da parte di tali soggetti, per quanto anzidetto, è tenuta alla vigilanza e alla immediata segnalazione dell'inadempiente al Direttore dell'Esecuzione del servizio per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

La Ditta affidataria in caso di suo intervento per la rimozione di macerie abbandonate da privati e il ripristino delle aree avrà diritto ad ottenerne il pagamento chiedendo il rimborso direttamente a coloro che se ne sono resi responsabili. Il Comune non avrà comunque alcun impegno od onere nei confronti della Ditta in caso di mancato rimborso da parte di terzi di quanto da essi dovuto in questi casi. Il Comune si impegna, su richiesta motivata della Ditta, a revocare eventuali concessioni, incarichi e autorizzazioni a svolgere lavori presso i cimiteri, ai soggetti terzi che risultassero recidivi nell'abbandonare rifiuti e materiali di risulta senza provvedere alla pulizia e al ripristino dello stato originario dei luoghi.

11.7 Smaltimento rifiuti cimiteriali

Lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali assimilabili a R.S.U. è a carico della Ditta, questi verranno

stoccati in appositi ed idonei contenitori per lo stoccaggio temporaneo degli stessi.

La Ditta dovrà inoltre occuparsi della selezione ed accumulo dei rifiuti prettamente cimiteriali nelle aree indicate e in appositi contenitori.

La raccolta, la riduzione ed il conferimento di rifiuti provenienti in particolare dalle operazioni di esumazione ed estumulazione, svolte presso i cimiteri comunali, dovrà comprendere:

- raccolta da tutti i cimiteri dei rifiuti provenienti dalle operazioni cimiteriali (avanzi di casse, indumenti e zinco) e dei rifiuti speciali (camera autoptica);
- separazione del materiale metallico da riciclare e disinfezione del medesimo;
- riduzione e stoccaggio in appositi contenitori per il periodo previsto dalla legge e successivo periodico smaltimento con le modalità previste dalle leggi.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri, diretti ed indiretti, necessari per eseguire le operazioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti cimiteriali in conformità alle disposizioni di legge in materia.

I rifiuti cimiteriali saranno smaltiti nei modi previsti dalle normative vigenti e la loro quantità, determinata dai verbali di peso/volume rilasciati dall'Appaltatore a cui sono stati conferiti, sarà assoggettata a compenso, che verrà stabilito in base al tipo di operazione cimiteriale effettuata e al relativo prezzo unitario decurtato del ribasso % offerto in sede di gara, con la seguente distinzione:

tipologia del rifiuto

Tipo 1 Legno, stoffe e zinco

Tipo 2 Materiali inerti

I rifiuti derivanti dall'attivazione della camera autoptica sono rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (rifiuto codice CER: 180103).

ARTICOLO 12 - ATTIVITA' DI SEPOLTURA

Norme generali

La Ditta riceverà le salme all'ingresso dei vari cimiteri, provvedendo poi, al loro trasporto fino al luogo della sepoltura, eseguendo quindi tutte le operazioni di inumazione e tumulazione necessarie. Le operazioni di sepoltura dovranno essere garantite anche nelle festività qualora vi siano due giorni festivi consecutivi.

L'onere dei maggiori costi per ritardi o prolungamenti del servizio di trasporto salma o di sepoltura se causati dall'utenza saranno a carico della impresa di onoranze funebri.

E' compito della ditta, prima di effettuare qualsiasi servizio di tumulazione e inumazione, accertarsi che siano stati rilasciati tutti gli atti amministrativi necessari alla esecuzione delle conseguenti operazioni, compresi quelli necessari per l'uso dei montafereetri comunali.

I corrispettivi dovuti dai privati alla ditta per i servizi di inumazione e tumulazione, come offerti in sede di gara, saranno incassati direttamente dalla ditta che provvederà a rilasciare apposita fatturazione, di cui dovrà esserne consegnata copia al Servizio Cimiteri del Comune per il dovuto controllo.

Per i servizi resi nei giorni festivi saranno applicate le tariffe maggiorate previste.

Spetteranno invece al Comune i diritti stabiliti dalla Giunta Comunale quali: tassa per il seppellimento, trasporto con vettura, ecc.

ARTICOLO 13 - INUMAZIONE E TUMULAZIONI

I servizi di inumazione e tumulazione dovranno essere eseguiti nei seguenti modi e nei termini previsti dal vigente Regolamento Comunale e che a titolo meramente indicativo, si riportano nei punti seguenti:

Inumazione in campo comune

a) Eseguita tramite scavo a mano:

- Scavo eseguito a mano, riquadramento pareti e fondo dello scavo;
- Inumazione del feretro;
- Reinterro dello scavo eseguito a mano con terreno di risulta posto a margine dello stesso,
- Carico del materiale in esubero su autocarro e successivo trasporto e scarico in area appositamente individuata all'interno del cimitero;
- Pulizia e sistemazione dell'area con inerbimento.

b) Eseguita tramite scavo a macchina:

- Scavo eseguito a macchina fino al raggiungimento della quota di posizionamento del feretro. Le dimensioni della fossa dovranno essere quelle previste dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria,
- Riquadramento delle pareti e del fondo dello scavo (da eseguirsi a mano),
- Inumazione del feretro,
- Reinterro dello scavo, con la terra di risulta dello scavo effettuato, il riempimento in una prima fase va effettuato con pala a mano fino alla copertura del feretro e poi con mezzo meccanico,
- Pulizia e sistemazione dell'area con inerbimento,
- Trasporto del terreno in eccedenza con autocarro e scarico in area appositamente individuata all'interno del cimitero.

Tumulazione in colombario frontale o laterale e in ossari

- Eventuale montaggio del ponteggio;
- Rimozione di lastra di chiusura del colombario;
- Tumulazione del feretro;
- Chiusura del colombario con lastra prefabbricata o mattoni pieni coperti da intonacatura, con fornitura di materiale edile vario.
- Posa in opera della lastra di marmo di chiusura;
- Pulizia e sistemazione dell'area;

ARTICOLO 14 - ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, TRASLAZIONI

La Ditta dovrà provvedere ad effettuare i servizi di esumazione, esumazione e traslazione delle salme. Sarà inoltre cura della Ditta fornire idonee protezioni sanitarie agli addetti che direttamente e manualmente effettueranno i servizi. Non sono previsti interventi nei giorni festivi.

I servizi di esumazione, estumulazione, traslazione dovranno essere eseguiti, nei termini previsti dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria e si riportano, a titolo meramente indicativo, i seguenti:

Esumazione

a) da campo comune o area privata mediante scavo a mano:

- Scavo a mano fino al raggiungimento del feretro;
- Apertura del feretro, raccolta dei resti mortali e loro sistemazione in apposita cassetta di zinco (*a spese dell'utenza*);
- Raccolta di indumenti, imbottiture, parti di legno e metalliche e collocazione in appositi contenitori per lo smaltimento finale;
- Sistemazione della cassetta di zinco in apposite cellette o collocazione dei resti mortali nell'ossario comunale;
- Reinterro eseguito a mano fino al margine dello scavo e ripristino dei luoghi con inerbimento.

b) da campo comune o area privata mediante scavo a macchina:

- Scavo eseguito a macchina fino al raggiungimento del feretro;
- Apertura del feretro, e raccolta dei resti mortali e loro sistemazione in apposita cassetta di zinco (*a spesa dell'utenza*);

- Raccolta di indumenti, imbottiture, parti di legno e metalliche e collocazione in appositi contenitori per lo smaltimento finale;
- Sistemazione della cassetta di zinco in apposite cellette o collocazione dei resti mortali nell'ossario comunale;
- Reinterro eseguito a macchina fino al raggiungimento del margine dello scavo e ripristino dei luoghi con inerbimento.

Estumulazioni da colombario frontale e laterale in loculi comunali, tombe di famiglia e cappelle private:

- Eventuale montaggio di ponteggio;
- Apertura del colombario;
- Apertura del feretro, raccolta dei resti mortali e loro sistemazione in cassetine di zinco (*a spese dell'utenza*),
- Sanificazione del loculo, sanificazione calcinacci, parti in metallo e legno con relativo smaltimento,
- Inscatolamento e smaltimento rifiuti in tessuto;
- Sistemazione delle cassette di zinco in apposite cellette o in ossario comunale;
- Posa in opera della lastra di marmo di chiusura;
- Pulizia e sistemazione dell'area.

In caso di salme inconsunte:

- Fornitura contenitore in cellulosa per salme indecomposte con nylon biodegradabile;
- Sistemazione salma nella bara di cellulosa con enzimi e chiusura;
- Sanificazione loculo, sanificazione calcinacci, parti in metallo e legno con relativo smaltimento,
- Inscatolamento e smaltimento rifiuti in tessuto;
- Inumazione in campo comune.

ARTICOLO 15 - SERVIZI A FAVORE DEI PRIVATI

La Ditta potrà svolgere all'interno dei cimiteri altri interventi di tipo edilizio nonché attività ed opere complementari alle tumulazioni, esumazioni, inumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc, quali giardinaggio, manutenzioni ordinarie e straordinarie delle aree cimiteriali non pubbliche, di tombe private, ecc., su richiesta dei privati cittadini, o di altre ditte o delle onoranze funebri ed in tal caso, i rapporti saranno disciplinati autonomamente tra le parti. Il corrispettivo economico per tali servizi sarà concordato con l'ente entro trenta giorni dalla stipula del contratto o comunque dalla data di avvio del servizio e pubblicato presso il Cimitero urbano. In ogni caso la ditta appaltatrice non detiene alcun diritto di esclusiva riguardo allo svolgimento di servizi e lavori per conto di privati. Non saranno ammessi a giustificazione di eventuali disservizi i maggiori impegni derivanti dall'aver effettuato le suddette attività per conto di privati.

ARTICOLO 16 - ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DELLA CAMERA MORTUARIA - "AUTOPSIE"

Per l'attivazione della camera mortuaria, precisato che l'esecuzione delle autopsie compete al personale sanitario qualificato, incaricato dall'autorità preposta e che il personale medico dovrà premunirsi affinché eventuale personale assistente venga messo a propria disposizione dalla competente ASL, il Comune provvederà ad un rimborso, quantificato in misura forfettaria per ogni attivazione che comprende un intervento ante e post autopsia consistente nel disporre il cadavere sul tavolo autoptico e successivamente all'autopsia nella pulizia di tutta la sala autoptica e della celle frigo con igienizzanti e disinfettanti. Sono escluse le attività di assistenza al medico legale durante le operazioni di autopsia.

ARTICOLO 17 - LAMPADE VOTIVE

La Ditta dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria dell'impianto a basso voltaggio relativo all'illuminazione votiva, provvedendo alla sostituzione delle lampade guaste ed a richiesta alla realizzazione di nuovi allacciamenti ed all'allaccio dei nuovi utenti compresa la fornitura delle lampadine a led. Rimarranno a carico del Comune la fornitura dell'energia elettrica e l'espletamento delle procedure amministrative per i rapporti con l'utenza.

ARTICOLO 18 - DOVERI GENERALI DEL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Il personale addetto al cimitero, oltre ai compiti attinenti alle proprie specifiche attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon andamento del servizio, dovrà sempre tenere un contegno consono al carattere del servizio ed al luogo in cui si svolge.

In particolare avrà cura di:

- Vestire in servizio la divisa e mantenerla in condizioni decorose;
- Presentarsi in perfetto ordine, con la barba rasa o curata, i capelli pettinati e pulito nella persona;
- Astenersi, mentre è in servizio, dal fumare all'interno dei locali chiusi, e durante le cerimonie funebri;
- Aver cura del regolare funzionamento dei servizi e delle attrezzature dei quali fa uso.

Allo stesso, è fatto rigoroso divieto di:

- Ricevere dal pubblico o da imprese compensi, mance, regali o altri emolumenti non dovuti, anche per l'effettuazione di prestazioni rientranti nei propri doveri di ufficio;
- Segnalare al pubblico i nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di essi;
- Trattenerne per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

La Ditta si impegna a richiamare, sanzionare e se necessario sostituire i propri dipendenti che non osservino le prescrizioni suindicate ed in generale quelle di cui al presente capitolato.

La cattiva condotta sarà valutata sotto l'aspetto disciplinare e, ove grave, potrà costituire titolo, ferme le responsabilità personali, per la risoluzione del contratto fra la Ditta e il Comune. Le segnalazioni e le richieste del Comune in ordine alle sanzioni a carico del personale saranno impegnative per la Ditta.

ARTICOLO 19- SPESE E ONERI A CARICO DELLA DITTA

Tutte le spese e gli oneri inerenti al presente appalto, nessuno escluso o eccettuato tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto quanto se stabiliti o accresciuti successivamente, e a questo comunque conseguenti, comprese le spese e gli oneri di seguito indicati, resteranno a carico della ditta:

1. l'assunzione, la formazione e l'amministrazione del personale necessario al servizio, in osservanza delle norme di legge vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia e tubercolosi.
2. la dotazione, gestione, deposito o manutenzione dei mezzi necessari a svolgere i servizi oggetto del contratto d'appalto.
3. l'osservanza in materia di igiene, sicurezza, prevenzione e assicurazione contro incendi, furti, danni a cose e danni a persone.
4. l'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni demaniali e privati.
5. l'acquisto degli ulteriori arredi o attrezzature che la stessa ritenesse occorrenti e di quanto altro necessiti al fine dell'esecuzione dell'appalto, nell'intesa che alla scadenza l'intera dotazione

rimarrà di esclusiva proprietà della ditta, ad esclusione di attrezzature oggetto di offerta tecnica che resteranno di proprietà del Comune

Fanno pure carico alla ditta tutte le spese relative al contratto d'appalto, nonché ogni eventuale altra imposta o tassa, fatta eccezione per l'I.V.A. sui corrispettivi.

CAPO III
RAPPORTI ECONOMICI CON COMUNE E DITTA
RAPPORTI TRA COMUNE - DITTA APPALTATRICE ED ALTRI SOGGETTI

**ARTICOLO 20 - IMPORTO A BASE DI GARA, CORRISPETTIVO
E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Per i servizi affidati il Comune corrisponderà il corrispettivo risultante dalla applicazione del ribasso offerto.

Per gli interventi da effettuarsi nei giorni festivi verrà riconosciuta una maggiorazione del 50% sui prezzi contrattuali.

Il corrispettivo annuo + IVA, verrà fatturato dalla Ditta al Comune con rate mensili posticipate.

Tutti gli importi fatturati saranno assoggettati alle norme IVA vigenti al momento della fatturazione.

I pagamenti alla Ditta avverranno nei termini di legge.

ARTICOLO 21 – CONTABILITÀ E REVISIONE PREZZI

Nell'ambito dei compiti del Direttore dell'esecuzione rientrano la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, di cui viene redatta la **contabilità** secondo le seguenti modalità:

- **avvio dell'esecuzione** della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo; sarà redatto un verbale firmato dal Direttore e dall'esecutore, nel quale sono indicate le aree e gli ambienti dove si svolgerà l'attività, la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.

- **verifica di conformità** (mensile) per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione; verrà redatto un apposito processo verbale dal quale risultano valutati gli aspetti qualitativi e quantitativi della prestazione effettuata. La verifica della conformità è svolta dal Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'eventuale presenza del RUP e dando avviso all'esecutore della data del controllo affinché quest'ultimo possa intervenire.

- **certificato** attestante l'avvenuta **ultimazione** delle prestazioni dal quale risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Tale certificato viene trasmesso all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso; all'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune. Il direttore dell'esecuzione riferisce al RUP sulle eventuali contestazioni all'esecutore anche ai fini dell'applicazione delle penali. Successivamente all'emissione del certificato di verifica finale, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo definitivo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del servizio prestato.

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 36/2023, al verificarsi di particolari condizioni che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo, a partire dalla seconda annualità contrattuale, sarà attivata la revisione dei prezzi che sarà applicata nella misura dell'80% della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire.

ARTICOLO 22 - RENDICONTO ATTIVITA' SVOLTA

Mensilmente e comunque, all'atto della produzione della fattura del corrispettivo, la Ditta consegnerà all'Ufficio Tecnico un rapporto scritto su base mensile indicante:

- le tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni effettuate per ogni singolo cimitero;

- le varie fasi della gestione e manutenzione svolte quali: pulizie, spargimento ghiaia, per ogni singolo cimitero oggetto di intervento;

L'ufficio competente a campione potrà richiedere la documentazione utile a verificare se per gli eventuali lavori eseguiti per conto di privati sono state applicate le tariffe previste.

CAPO IV ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI

ARTICOLO 23 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA

La Ditta assume, direttamente, in ogni caso e nel più ampio modo, qualsiasi responsabilità derivante dai danni comunque provocati nello svolgimento del servizio, incidenti o disgrazie accidentali, potessero essere arrecati al Comune, al personale e a terzi, tenendone indenne l'Amministrazione del Comune.

Altrettanto dicasi per le eventuali inosservanze alle prescrizioni di legge e di regolamenti generali e locali.

E' fatto obbligo alla Ditta di comunicare tempestivamente al Comune il nominativo del Rappresentante legale in carica e ogni eventuale variazione di ragione sociale e del personale adibito ai servizi. La Ditta dovrà altresì nominare un soggetto responsabile dei servizi oggetto del presente appalto, che sarà il referente diretto con la Stazione appaltante.

A richiesta del Comune, la Ditta, senza che via sia contraddittorio, dovrà sostituire il personale inidoneo o colpevole di non aver ottemperato ai doveri del servizio.

Il personale della ditta impiegato al presidio del cimitero o all'esecuzione di lavori deve disporre di idoneo apparecchio di comunicazione e di ricezione per poter essere tempestivamente reperito dagli uffici comunali in caso di necessità.

Per l'esecuzione delle prestazioni di accoglienza dei feretri e loro tumulazione o inumazione, la Ditta assicura la presenza di proprio personale in numero adeguato al tipo di prestazione da eseguire allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

ARTICOLO 24 – CLAUSOLA SOCIALE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi di cui all'art. 57 comma 1 del Codice, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, la Ditta affidataria è **tenuta prioritariamente ad assumere** il personale che alla data di aggiudicazione risulta operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione del C.C.N.L. di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs 15 giugno 2015 n. 81, con l'integrale applicazione a favore del personale stesso delle disposizioni normative relative all'iscrizione agli enti previdenziali ed assistenziali. In ottemperanza alle norme comunitarie in materia di concorrenza, tale obbligo è applicabile sia al numero di lavoratori sia alla qualifica degli stessi, ma deve essere armonizzato con l'organizzazione dell'impresa e con le esigenze tecniche-organizzative previste per l'erogazione del servizio.

L'aggiudicatario impiega personale formato sugli argomenti previsti dalla normativa a seconda delle mansioni svolte e, in particolare, personale formato **ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale n. 15 del 03/08/2011** *"Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali"*: coloro che al momento dell'entrata in vigore della legge non esercitano da almeno cinque anni l'attività di impresa funebre in qualità di titolari o legali rappresentanti o soci, nonché di addetti allo svolgimento dell'attività funebre, seguono un corso professionale con il relativo superamento di un esame di verifica finale. Per il conseguimento dei requisiti formativi, la Regione Piemonte riconosce l'equivalenza dei corsi di formazione del personale svolti in altre Regioni.

ARTICOLO 25 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

La Ditta si assumerà gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, impegnandosi altresì ad estendere tali obblighi anche ai propri subappaltatori.

ARTICOLO 26 - DENUNCIA EVENTI ECCEZIONALI

La Ditta ha l'obbligo di avvertire subito il Comune, prima telefonicamente e successivamente a mezzo posta elettronica, ove abbia conoscenza di eventi eccezionali, ad essa non imputabili, che impediscano il regolare svolgimento del servizio.

La Ditta deve comunque sempre adoperarsi per quanto possibile, affinché l'appalto abbia il suo regolare decorso, limitando gli eventuali danni ed inconvenienti riscontrati e denunciati.

ARTICOLO 27 - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

I lavori e le prestazioni oggetto del presente appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

La Ditta è altresì obbligata ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

La Ditta predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

La Ditta non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Nell'esecuzione dei lavori la Ditta dovrà adottare di sua iniziativa tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la buona riuscita degli stessi e l'incolumità degli operai e dei terzi assumendosi, in caso di infortunio, ogni responsabilità civile e penale e sollevando il Comune da ogni responsabilità.

La Ditta assume, altresì, ogni responsabilità anche nei confronti di terzi per danni che dovessero derivare, oltre che dall'attività svolta, dalla cattiva conservazione dei luoghi e delle opere esistenti in ambito cimiteriale imputabili ad inosservanza degli obblighi derivanti dal presente Capitolato.

La Ditta è obbligata a fornire al Comune, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

Inoltre è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cimitero.

La Ditta che gestisce il servizio si impegna a redigere il prescritto documento di valutazione dei rischi, ai sensi del D.Lgs.81/2008

La Ditta, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Comune, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, comprende il documento di valutazione dei rischi e contiene inoltre le notizie riferite allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

La Ditta è tenuta ad acquisire gli eventuali piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dalla ditta.

La ditta esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del Comune, l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

Il candidato dovrà, in caso di aggiudicazione, dotarsi di una struttura dedicata, che dovrà assicurare, in ogni fase dell'appalto, un costante ed efficace controllo per assicurare il conseguimento degli obiettivi tecnici e temporali, in merito a:

- Coordinamento e controllo della realizzazione in sito;
- Coordinamento e controllo dell'approvvigionamento dei materiali;

- Pianificazione e controllo delle attività;
- Controllo della qualità del servizio;
- Modalità operative al fine di garantire le disposizioni del D.Lgs. 81/08.

ART. 28 – RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

Ai sensi del 57 comma 2 del Codice, al fine del conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi definiti per le specifiche categorie contenute nell'appalto, si intendono integrative del presente documento, anche se non espressamente riportate o richiamate nel medesimo.

ARTICOLO 29 – SUBAPPALTO

È ammesso il ricorso al subappalto secondo le disposizioni contenute nell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, per le sole attività non direttamente incidenti sulle fasi specifiche di gestione del servizio, quali: custodia, sorveglianza, vigilanza, inumazioni, tumulazioni, estumulazioni, esumazioni, traslazioni, reperibilità cimiteriale e attivazione camera autoptica.

Si intendono subappaltabili:

- il servizio di pulizia, sanificazione, disinfezione dei locali e della camera autoptica;
- manutenzione delle aree verdi e lo sgombero neve;
- la gestione e la manutenzione delle lampade votive.

La quota subappaltabile non incide per più del 50% del valore del contratto.

Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Codice, le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (divieto del c.d. subappalto a cascata).

ARTICOLO 30 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "*garanzia provvisoria*" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023 La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica, quanto allo svincolo, il comma 10.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Sono vietate forme di garanzia diverse da quelle di cui sopra e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di

presentazione dell'offerta. Il bando potrà richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e potrà altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

A pena di esclusione, in applicazione dell'art. 106 comma 1 del Codice, l'offerta è altresì corredata, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto;

Per lo svincolo si applica il comma 10 dell'art. 106 del Codice.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 117 del Codice, per la sottoscrizione del contratto dovrà costituire una garanzia, denominata "*garanzia definitiva*" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106, , pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

La garanzia è presentata in originale al Comune prima della formale sottoscrizione del contratto.

La polizza bancaria o assicurativa, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto dal contratto di appalto, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune.

Il Comune può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale e anche per l'applicazione di penali; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Comune senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto della ditta di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura originaria qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal Comune.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'importo della cauzione provvisoria e della garanzia fideiussoria definitiva sono ridotti al cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

Alle garanzie, provvisoria e definitiva, si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del Codice.

ARTICOLO 31 - CONTRATTI COLLETTIVI

Ai sensi del comma 1 dell'art. 11 del Codice, al personale impiegato nel servizio in oggetto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera

prevalente. La Ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se la ditta non sia aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla ditta stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Ai sensi del c. 6 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, l'inosservanza degli obblighi previsti la stazione appaltante procederà ad applicare le conseguenti decurtazioni in sede di liquidazione dei oneri dovuti. Per quanto previsto nei precedenti commi la Ditta non potrà opporre eccezione al Comune né avrà titolo per il risarcimento dei danni.

ARTICOLO 32 – SCIOPERI

Trattandosi di un servizio pubblico essenziale, la ditta è incaricata di pubblico servizio ed è tenuta a fornire le prestazioni di cui al presente capitolato in ogni caso, anche nelle ipotesi di sciopero del proprio personale dipendente e nei limiti di cui alla L. 12/6/1990, n. 146 e alla L. 11.03.2000 n. 83.

ARTICOLO 33- OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della ditta la quale ne è la sola responsabile, con esclusione del diritto di rivalsa e con manleva nei confronti del Comune.

La Ditta è obbligata, prima della sottoscrizione del contratto, a produrre polizza assicurativa che tenga indenne il Comune da tutti i rischi connessi all'espletamento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa deve essere prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative deve coprire tutta la durata del contratto d'appalto più un periodo di mesi dodici.

Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile.

Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema tipo 1.2 allegato al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata pari all'importo contrattuale.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00) con un limite minimo, per persona, di € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) e, per danni a cose, di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

- a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non sono opponibili al Comune;
- b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti non sono opponibili al Comune.

Le garanzie di cui ai commi precedenti, prestate dalla Ditta, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici e sono estese fino a 12 (dodici) mesi

dopo la data terminale dell'appalto; a tale scopo:

- a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al D.M. n. 123/2004;
- b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto della Ditta nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto.

ARTICOLO 34 - INFORTUNI E DANNI

La Ditta non avrà diritto ad alcun indennizzo per avaria, perdite o danni diretti o indiretti che si verificano, durante il corso dell'appalto, ad attrezzature ed automezzi di sua proprietà.

L'eventuale sostituzione di attrezzature ed automezzi rimane a totale carico della Ditta.

La Ditta è comunque tenuta a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni.

La Ditta risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

ARTICOLO 35 – PENALITÀ

Per gravi e/o ingiustificate infrazioni e carenze agli obblighi contrattuali, risultanti dal rapporto dell'Ufficio Tecnico anche a seguito di reclami dell'Utenza risultati fondati, il Comune potrà irrogare delle sanzioni in misura variabile da € 260,00 a € 520,00 a seconda della gravità della inadempienza e della mancata osservanza delle disposizioni impartite e della reiterazione dell'inadempienza. L'entità della sanzione verrà stabilita dal Direttore per l'esecuzione del servizio e comminata dal Unico del Progetto; a titolo esemplificativo e non esaustivo la sanzione potrà riguardare: mancato rispetto delle norme di sicurezza e delle norme contenute nei CCNL applicabili, mancata attuazione del progetto di riassorbimento dei lavoratori, mancato rispetto delle condizioni di esecuzione per le procedure riservate ai sensi dell'articolo 61 del Codice, comportamento scorretto nei confronti dell'utenza, abbigliamento inadeguato rispetto a quanto stabilito dal presente Capitolato, ritardo nell'esecuzione dei servizi, ecc.

Nel caso in cui si verifichi una delle condizioni sopracitate, prima di applicare le sanzioni verrà inviata una contestazione scritta alla Ditta, la quale nei successivi cinque giorni dalla notifica, potrà produrre giustificazioni al riguardo. In seguito all'esame delle giustificazioni prodotte il Direttore per l'esecuzione valuterà definitivamente la sanzione da erogare e ne chiederà l'applicazione al RUP. La sanzione verrà detratta dall'importo mensile del servizio che verrà posto in pagamento nel mese successivo a tale data.

ARTICOLO 36 – CONTROVERSIE

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi con le procedure di cui all'art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023 così come previsto dall'art. 211 del codice e s.m.i.

Tale procedura può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie la ditta non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Comune.

Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del contratto saranno di esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro sarà quello territorialmente competente per la città di Mondovì. E' escluso il deferimento ad arbitri.

ARTICOLO 37 – SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto può essere sospeso qualora ricorrano le circostanze speciali di cui all'art. 121 del d.Lgs 36/2023. La risoluzione del contratto sarà disposta nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 122 del D.Lgs 36/2023 . Oltre che nei casi di cui ai richiamati articoli ed a quelli espressamente previsti nel presente capitolato , il contratto – ai sensi dell'art. 1456 del c.c. – potrà essere risolto in caso di grave negligenza nonché in caso di grave e reiterata inadempienza della Ditta rispetto al capitolato e alla normativa in materia.

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o PEC con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti nei confronti della ditta, nei seguenti casi e salva ed impregiudicata l'azione di risarcimento dei danni:

- a) mancata assunzione del servizio;
- b) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi del Codice dei contratti;
- c) recidiva per inadempimento alle disposizioni del Comune riguardo al rispetto dei tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- f) arbitraria interruzione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte della Ditta senza giustificato motivo;
- g) rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione del servizio nei termini previsti dal contratto;
- h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- j) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 o ai piani di sicurezza e ai piani operativi di sicurezza di cui al presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Comune;
- k) inadempienza agli obblighi derivanti dall'appalto e, nonostante l'applicazione delle penalità e le diffide del caso, la ditta non provvede all'adempimento e pregiudichi, con il proprio comportamento, il normale esercizio dei servizi;
- l) reiterate inadempienze che comportano l'applicazione di penali in misura superiore al valore della cauzione definitiva e mancata integrazione della cauzione definitiva nel caso che questa sia utilizzata in rivalsa delle penali;
- m) le attrezzature costituenti la dotazione obbligatoria non sono conservate in piena efficienza, nella loro integrità e nel dovuto decoro, oppure la Ditta cede ad altri anche parzialmente e provvisoriamente le attrezzature stesse, ovvero le sottopone a vincoli che ne limitano la libera disponibilità ed il normale impiego;
- n) per qualsivoglia altro motivo, anche non espressamente citato nei precedenti punti, purché se ne ravvisi la necessità a norma del regolamento di Polizia Mortuaria, del Codice Civile, delle norme in materia di Contratti Pubblici.

Al verificarsi di una delle condizioni sopraccitate, il Direttore per l'esecuzione del servizio, su indicazione del RUP formula le contestazioni degli addebiti, le invia per iscritto alla ditta, la quale nei successivi 15 giorni dalla notifica, può produrre le proprie giustificazioni.

Acquisite e valutate le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Giunta Comunale su proposta del Responsabile Unico del Progetto può disporre la risoluzione del contratto.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte della ditta, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e per:

- a) morte del titolare della ditta, quando questi sia una persona fisica e non abbia lasciato eredi o gli eventuali eredi risultino incapaci, qualunque ne sia la causa, a continuare l'esercizio del servizio;
- b) scioglimento, cessazione od estinzione della Ditta;
- c) sopravvenuta impossibilità ad effettuare le prestazioni in conseguenza di forza maggiore;
- d) inottemperanza al disposto riguardo alla separazione societaria delle attività funebri dalle attività di gestione e manutenzione dei cimiteri come definite dalla medesima normativa regionale.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dal Comune è fatta alla Ditta nella forma scritta dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento o della PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal Comune si fa luogo, in contraddittorio fra il Comune e la Ditta oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione del Comune per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

ARTICOLO 38 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 120 comma 1 lett. d) del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del Codice.

E' ammessa, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 120 comma 12 del D.Lgs. 36/2023, la cessione dei crediti ed in particolare a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa o un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che svolge l'attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attività previste ai sensi del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, iscritto nell'apposito albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, redatto sotto forma di atto pubblico o di scrittura autenticata, sia notificato al Comune, il quale ha tempo 45 giorni per notificare al cedente e cessionario l'eventuale rifiuto nel soggiacere alla cessione di credito.

ARTICOLO 39 - PRESTAZIONI NON COMPRESSE NEI PRECEDENTI ARTICOLI

La ditta potrà essere incaricata direttamente dal Comune per l'esecuzione di piccole opere interne al cimitero che non eccedano i limiti previsti dalla normativa nazionale in materia di lavori pubblici per l'affidamento diretto. La ditta eseguirà dette opere sulla base di un computo metrico ed un capitolato speciale d'appalto predisposti dal Comune.

Detta clausola opera a favore del Comune, il quale non resta obbligato ad affidare alla ditta l'esecuzione delle eventuali opere extra contratto.

ARTICOLO 40 - CONTRATTO RISERVATO

Ai sensi dell'art. 61 del Codice la partecipazione alla gara è riservata agli operatori economici e alle cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità (ex L. 68/99) o svantaggiate (ex L. 381/91).

La partecipazione alla procedura di gara è riservata ai suddetti operatori economici in possesso, a pena

di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo di seguito indicati, previsti dall'art 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 41 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 108 del Codice con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi :

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna denominata "TIPO", con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna denominata "TIPO", con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna denominata "TIPO", con la lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta TECNICA					
CRITERIO	SUB-CRITERIO	VOCE DELL'OFFERTA TECNICA	VALORE MAX SUB-CRITERIO	TIPO	VALORE MAX CRITERIO
1		Piano operativo del servizio		D	20
2		Organizzazione della commessa		D	20
3		Possesso di Certificazione UNI EN ISO 9001/2015		T	1
4		Possesso di Certificazione UNI EN ISO 14001/2015		T	2
5	Migliorie del servizio e delle dotazioni				15
	5.1	Manutenzione straordinaria del camminamento principale centrale del cimitero urbano.	5	T	
	5.2	Manutenzione ordinaria e pulizie di numero 20 tombe abbandonate all'anno.	3	T	
	5.3	Fornitura di numero 4 scale omologate a castello in alluminio.	7	T	

6	Personale				
	6.1	Tumulazioni ed inumazioni: <u>Numero 1 addetto ulteriore</u> rispetto al numero minimo di 4 addetti che dovrà comunque essere garantito.	3	T	10
	6.2	Esumazioni ed Estumulazioni con conseguente inumazione: <u>Numero 2 addetti ulteriori</u> rispetto al numero minimo di 3 addetti che dovrà comunque essere garantito.	4	T	
	6.3	Possesso della certificazine di responsabilità sociale e etica SA 8000 o equivalente	1		
	6.4	Assenza di verbali di discriminazione di genere	2	T	
7		Logistica: contenimento degli impatti ambientali.		Q	2
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA					70
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA Unico Ribasso percentuale offerto					30
TOTALE PUNTEGGIO					100

ARTICOLO 42 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune si impegna a trattare i dati e le informazioni relativi all'espletamento del servizio, nel rispetto dei principi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati del 27/04/2016 n. 2016/679/UE, si informa che:

- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti all'affidamento del servizio in oggetto e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo;
- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza ed a prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato;
- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l'eventuale rifiuto a fornirli non consente di dare ulteriore corso alla presente convenzione;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati raccolti possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione, coinvolto nel presente contratto per ragioni di servizio, ogni altro soggetto, nell'esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. 07/08/1990 n. 241, del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. e del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dal capo III del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a cui si rinvia; titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mondovì; responsabile del trattamento è il Dirigente del Dipartimento Tecnico, a cui

gli interessati potranno rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del predetto regolamento;

- il responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è l'Avv. Daniela Dadone, contattabile all'indirizzo e-mail avvocatodadonedaniela@hotmail.com – PEC dadonedaniela@legalmail.it .

Art. 43 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Appaltatore si impegna a rispettare e si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165" di cui al D.P.R. 16/04/2013 n. 62. Il contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi ai sensi dell'art. 2 comma 3 del codice.

Art. 44 - OBBLIGHI IN TEMA DI "LEGGE ANTICORRUZIONE"

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Mondovì che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego e di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

Art. 45 – WHISTLEBLOWING

L'appaltatore è messo a conoscenza che il Comune ha approvato, ai sensi del D. Lgs. 24/2023, la "Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità (whistleblowing)", con deliberazione di Giunta n. 242 del 14/11/2023, quale integrazione della sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del vigente PIAO

ARTICOLO 46 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'affidatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune di Mondovì le spese per la stipula del contratto di appalto.

ARTICOLO 47 – ELEZIONE DEL DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio presso la Segreteria Generale del Comune di Mondovì – Corso dello Statuto 15.

I provvedimenti che possano comportare variazioni alla situazione iniziale saranno notificati all'appaltatore.

ARTICOLO 48 – DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO

L'appalto è finanziato con mezzi di bilancio.

Il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Francesco Mazza – Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici del Comune di Mondovì.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato e dal rapporto contrattuale che deriverà dall'aggiudicazione, si fa riferimento alle disposizioni di legge ed ai regolamenti vigenti e applicabili in materia.

Il Responsabile Unico del Progetto
(Ing. Francesco Mazza)

Il progettista
(Geom. Vilma Benso)